



WWF Italia ETS
Sede Nazionale
Via Po, 25/c
00198 Roma

Tel: 06844971
Fax: 0684497365
segresegreteriagenerale@wwf.it
sito: www.wwf.it

Al Ministero della Cultura
udcm@pec.cultura.gov.it

Al Dipartimento regionale ai beni culturali
Dipartimento.beni.culturali@certmail.regione.sicilia.it

Alla Soprintendenza BBCCAA di Messina
soprime@certmail.regione.sicilia.it

Alla Soprintendenza ABAP Reggio Calabria e Vibo Valentia
sabap-rc@pec.cultura.gov.it

E, p.c.

Alla Direzione Generale Valutazioni Ambientali
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

Alla Commissione Tecnica VIA-VINCA-VAS
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
va@pec.mite.gov.it

Oggetto: procedura VIA sul cosiddetto progetto definitivo del Ponte sullo Stretto di Messina - note critiche su paesaggio e archeologia.

La presente con riguardo alla procedura in oggetto **per precisare e ribadire** che, già nella Verifica di Ottemperanza del 15/03/2013 sul c.d. progetto definitivo 2011-2013, si legge che nei vari elaborati del **Piano Paesaggistico** allora vigente, edizione 4 dicembre 2009, non si trovava traccia nel cosiddetto Progetto Definitivo (PD) 2024 del Ponte - elaborato da Stretto di Messina SpA e dal general contractor Eurolink - e che questa veniva definita *“la più manifesta di queste discrasie”*.

Nello stesso documento veniva data notizia dell'Autorizzazione paesaggistica rilasciata dalla Soprintendenza di Messina e della sua condivisione da parte del Ministero della Cultura, che si preoccupava anche, alla pagina 296, di confermare *“la valutazione favorevole in merito alla conformità con il Piano Paesaggistico, comunicata dalla Soprintendenza di Messina...”*.

Lo scopo finale del WWF è fermare e far regredire il degrado dell'ambiente naturale del nostro pianeta e contribuire a costruire un futuro in cui l'umanità possa vivere in armonia con la natura.

Registrato come:
WWF Italia ETS
Via Po, 25/c
00198 Roma

Cod.Fisc. 80078430586
P.IVA IT 0212111005

Ente morale riconosciuto con
D.P.R. n.493 del 4.4.74.

Schedario Anagrafe Naz.le
Ricerche N. H 1890ADZ.

Iscritto al Registro Unico
Nazionale del Terzo Settore
(RUNTS)



Con le Osservazioni presentate da associazioni ambientaliste e comitati il 13/04/2024 nell'ambito della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale sul PD 2024, si è evidenziato, come già nel 2013, **il contrasto palese ed insanabile con il Piano Paesaggistico 2009**, soprattutto per quanto riguarda la tutela paesaggistica dell'ambiente naturale, delle aree naturali protette e dei Siti Natura 2000, richiamando anche la normativa regionale ambientale/urbanistica che disponeva e dispone l'allontanamento delle nuove costruzioni dalla fascia costiera.

Il Piano del 2009 ha introdotto il principio in forza del quale *“è fondamentale valutare il paesaggio non solo in termini percettivi, ma come sintesi delle caratteristiche e dei valori naturali, fisici, biologici ed ecologici, oltre che storici e culturali, privilegiando gli aspetti naturalistico-ambientali autoctoni propri dei Siti come sopra individuati. Modifiche al paesaggio potranno avvenire solo in coerenza con i motivi di tutela propri di ciascun sito della Rete Natura 2000”*.

Nelle Osservazioni presentate si è proceduto a verificare la compatibilità del PD 2024, rimasto sostanzialmente identico al PD 2011-2012, con il **Piano Paesaggistico adottato il 23 ottobre 2019**.

Il contrasto del PD 2024 è ancora più grave per gli aspetti di tutela paesaggistica dell'ambiente naturale in genere, delle **aree protette e dei Siti Natura 2000** e per l'applicazione delle disposizioni della legge regionale n. 78/1976 a cui il nuovo Piano rinvia anche alla luce della giurisprudenza amministrativa (su ricorso della stessa Soprintendenza).

Il contrasto è ulteriormente aggravato dalle sopraggiunte **Misure di Conservazione per la Rete Natura 2000 adottate dalla Regione Siciliana** con D.D.G. ARTA 14/2024.

La nota del Ministero della Cultura nell'ambito della procedura VIA (prot. MASE 00706'04 del 15/04/2024) pubblicata in quanto “Richiesta di integrazioni”, conferma quanto sopra esposto, laddove dà notizia che la **Soprintendenza di Messina, con nota prot. 6436 del 12/04/2024**, ha comunicato *“osservazioni e valutazioni in merito al prosieguo dell'iter in oggetto, in particolare considerata l'avvenuta adozione del Piano Paesaggistico dell'ambito 9 della Provincia di Messina, adottato con D.A. n. 90 del 23/10/2019, nel quale le opere in argomento non sono contemplate, sottolineando la conseguente necessità di attivazione di un'apposita procedura ai fini dell'aggiornamento del Piano necessario ai fini della compatibilità con i relativi regimi normativi”*.

Preso atto che le opere *“ponte sullo Stretto di Messina”* non sono contemplate dal Piano appare di dubbia opportunità e fondatezza la proposta di avvio di una procedura di adeguamento che la Soprintendenza di Messina suggerisce in palese contrasto con l'art. 145, c. 3, del D.Lgs. n. 42/2004, Codice dei Beni Culturali.



La valutazione di compatibilità del PD 2024 con le Norme di Attuazione del Piano vigente è negativa e non modificabile né censurabile dal Ministero per difetto di competenza e mancanza di potere.

Inoltre, **sul paesaggio** si evidenziano le seguenti **note critiche**:

- le Osservazioni e le richieste di integrazioni avanzate dal **Ministero della Cultura** sulla Componente “Paesaggio” del SIA appaiono da una parte troppo vaghe, evanescenti fino all’inconsistenza, dall’altra talmente ingenua da far pensare a forti critiche appena coperte da tracce d’ironia;
- sono singolari, se non anomali, i ripetuti rimandi al progetto esecutivo, riferentesi ad analisi strutturali che devono invece essere esaustive già in sede di progettazione definitiva, facendo parte di apparati dimostrativi che devono consentire di poter valutare la stessa credibilità del PD 2024;
- appaiono quanto meno ingenua le richieste di approfondimenti e aggiornamenti argomentativi e cartografici che sarebbero tesi a dimostrare l’inseribilità del c.d. progetto definitivo nel contesto territoriale e la coerenza e compatibilità o il rispetto dei dettami della pianificazione paesaggistica e territoriale e urbanistica.

Si osserva che il materiale prodotto dal proponente e presentato nell’aggiornamento del PD 2024 prefigura infatti **conflitti e impatti talmente pesanti e gravi con le componenti strutturali del sistema paesaggistico dell’area Stretto di Messina e con le regole e i dettami istituzionali degli strumenti di pianificazione, da far pensare che le enormi lacune, carenze, mancanze e omissioni**, rilevate nel corredo analitico e nei quadri conoscitivi allegati al PD e al relativo SIA, non siano dovute solo a inaccettabile trascuratezza e incredibile inconsistenza del gruppo di progettazione, **ma siano in parte volute**.

Infatti, più è stato affinato e dettagliato il quadro analitico, più **emergono chiaramente i tratti di un conflitto insanabile tra le caratteristiche eco paesaggistiche, culturali, territoriali e urbane dello Stretto di Messina e il progetto di attraversamento stabile**.

E allora, forse, non sono casuali le **mancanze assolute di riferimenti a Piani urbanistici, come quelli di Villa san Giovanni e di Reggio Calabria**, pure appena approvato; o al **Piano Territoriale Provinciale**, con prescrizioni sostantive per aspetti ambientali e componenti paesaggistiche.

Tutti strumenti che muovono da visioni dei contesti urbani e territoriali, nonché eco paesaggistici **fortemente incentrati su tutela, recupero e valorizzazione del patrimonio paesistico esistente**. Esattamente ciò che viene pesantemente colpito e negato dal PD 2024 del ponte.



Così come non sono probabilmente casuali i mancati riferimenti al Piano Paesaggistico vigente nelle due regioni e negli ambiti interessati: ovvero al **Quadro Territoriale Regionale Paesaggistico della Calabria**, approvato nel 2016 (si continua invece a fare riferimento al precedente adottato nel 2010, con provvedimento poi annullato!) e all'aggiornamento del **Piano Paesaggistico d'Ambito del Messinese, adottato nel 2019**.

Strumenti che disegnano non solo decisivi quadri di tutela per l'Area dello Stretto, ma anche scenari di valorizzazione del patrimonio che oggi stanno diventando azioni, strategie, progetti e programmi di sviluppo auto-sostenibile, ovviamente totalmente sconosciuti ai progettisti del "ponte sullo Stretto di Messina".

Non parliamo in questa sede delle **Aree di tutela speciale e dei siti di Natura 2000 (l'area dello Stretto è totalmente racchiusa in due Zone di Protezione Speciale – ZPS)**, per cui è pienamente eloquente la bocciatura della Valutazione di Incidenza – VINCA contenuta nel Parere n. 1185/2013 della Commissione Tecnica VIA.

Senza contare che siamo di fronte ad un PD 2024 in cui si rimanda incredibilmente e continuamente all'elaborato esecutivo la dimostrazione di costruibilità e quindi della stessa fattibilità del ponte; aspetto su cui prevalgono largamente i pareri critici e negativi, anche da parte dei maggiori esperti e specialisti internazionali, specie di coloro che conoscono bene la vicenda, avendo fatto parte del gruppo di progettazione.

Il Ministero della Cultura farebbe bene a rivedere la sua posizione facendo una lettura attenta delle analisi già presenti, che lasciano intravedere gli insanabili contrasti e conflitti di cui sopra.

E chiedere al proponente di provare con nuove elaborazioni la dimostrazione (impossibile?) dell'inserimento della infrastruttura nel contesto di riferimento senza danni, sfasci, dissesti e disastri. Se tale dimostrazione non è effettuabile, lo stesso Ministero, in quanto tale o come Commissione CTVIA, e finalmente anche il Governo ne prendano atto.

Per quanto attiene alla tutela dei beni archeologici, si evidenziano le seguenti note critiche.

In riferimento alla nota DG_ABAP_SERV V/15/04/2024/0013059-P avente come oggetto *“Aggiornamento e completamento della procedura di VIA, ex art. 3, c. 4, del D.L. 35/2023, art. 225 del D.lgs. 36/2023 e artt. 165, 167 e 183 del D.lgs. 163/2006, integrata con la procedura di valutazione di incidenza e la verifica del Piano di utilizzo terre e rocce da scavo ex art. 9, D.P.R. 120/2017, e della Verifica di ottemperanza, ex artt. 166 e 185 del D.lgs. 163/2006 - Collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria. Richiesta integrazioni”*, si osserva quanto segue:



- ✓ **In merito alla completezza dei documenti progettuali** presentati dal Proponente nel corso della precedente fase procedurale, conclusasi nel 2013, e le valutazioni sulla documentazione integrativa trasmessa su richiesta nel 2012 dall'allora MiBAC ai fini della tutela archeologica, al punto dove viene citata la nota prot. 4594 del 12/04/2024 della Soprintendenza ABAP per le province di Reggio Calabria e Vibo Valentia, **manca il riferimento alle prescrizioni non ottemperate** da detta integrazione documentale, che la Soprintendenza per i Beni Archeologici della Calabria, con nota 14730 del 26/09/2012, aveva comunicato al superiore Ministero: *“si prescrive che sotto il profilo della tutela dei beni archeologici vengano programmate, in accordo con la competente Soprintendenza ricognizioni preliminari e successive verifiche, laddove ritenuto necessario, al fine di documentare la presenza di livelli/depositi archeologici”*.
- ✓ **Per quanto riguarda le modalità di ottemperanza** delle richieste di integrazione documentale, avanzate da codesto Ministero con la nota DG_ABAP_SERV V/15/04/2024/0013059-P, non è chiaro a quali conclusioni voglia giungere il Ministero con le seguenti considerazioni poste in premessa: *“Preso atto del fatto che il progetto posto in valutazione nella presente procedura è lo stesso che è stato esaminato in sede di verifica di ottemperanza conclusasi con il sopra citato parere n. 6933 del 5 marzo 2013 di questo Ministero, e che nella documentazione prodotta ai fini delle procedure in oggetto, e in particolare nella Relazione del Progettista, con riferimento allo stesso parere si afferma quanto segue: «Il suddetto Parere favorevole condizionato risulta, pertanto, del tutto esaustivo rispetto alle prescrizioni di cui alla Delibera CIPE n.66/2003, non rilevando ulteriori indirizzi prescrittivi e/o raccomandazioni da approntarsi in questa fase di riavvio della programmazione e progettazione dell’opera, ma comportando unicamente un quadro di prescrizioni e raccomandazioni da ottemperarsi espressamente ed esclusivamente in fase di “progettazione esecutiva” e “preliminarmente alla progettazione esecutiva”. Condizioni entrambe prefigurabili in una successiva fase di verifica di ottemperanza che potrà essere promossa con un’ulteriore e dedicata istanza.»; e altresì del fatto che nell’ambito della citata Relazione non sono state redatte schede di “sintesi delle prescrizioni progettuali da sviluppare in Progetto Esecutivo” riferite alle condizioni di competenza di questo Ministero, ma, nell’ambito della compatibilità ambientale, solo alle condizioni dettate dalla CTVA.*
- ✓ **Infatti, quanto viene affermato nella Relazione del Progettista**, cioè il fatto che *“le prescrizioni e raccomandazioni si debbano ottemperare espressamente ed esclusivamente in fase di progettazione esecutiva”*, è **in palese contrasto** con la richiesta, espressa nei successivi capoversi, da parte di codesto Ministero, al Proponente di produrre una serie di integrazioni documentali, *“alla luce di quanto stabilito dal D.L. 35/2023, art. 3, c. 6”*.
- ✓ **La integrazione degli elaborati progettuali deve essere fatta nel PD e non può essere rinviata alla “progettazione esecutiva”**, come vorrebbe la sopra citata relazione del



Progettista, perché lo stesso **D.L. 35/2023, art. 3, c. 5, prescrive che:** *“Per la tutela dei beni archeologici, sono acquisiti nella conferenza (dei servizi) gli elementi relativi alla valutazione di assoggettabilità alla **verifica preventiva dell'interesse archeologico** di cui all'articolo 48, comma 5-ter, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108”.*

- ✓ **La Valutazione Preventiva di Indagine Archeologica – VPIA** che deve essere svolta ai sensi dell'art. 48 del D.L. 77/2021 rinvia alle modalità della VPIA prescritte dall'art. 25 del D.L. 50/2016, oggi sostituito dall'art. 41, c. 4, del D.Lgs. 36/2023, il cui procedimento si svolge con le modalità procedurali di cui all'All. I.8 al medesimo D.Lgs. 36/2023 e al quale si applicano le *“Linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico, ai sensi dell'art. 25, comma 13, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”*, approvate con D.P.C.M. 14/02/2022.

In conclusione, dal combinato disposto dei decreti legislativi n. 35/2023, n. 77/2021, n. 50/2016 (abrogato) e n. 36/2023 deriva che:

a) È fatto obbligo al Proponente di trasmettere alla conferenza di servizio avviata in data 16.04.2024 gli *“elementi relativi alla valutazione di assoggettabilità alla verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'articolo 48, comma 5-ter, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108”.*

b) I sopracitati elementi di integrazione documentale che devono essere trasmessi in conferenza dei servizi, ai sensi del D.L. 35/2023, art. 3, c. 5, sono stati individuati da codesto Ministero negli elaborati progettuali richiesti con un elenco dettagliato, in quanto **“alla luce di quanto stabilito dal D.L. 35/2023, art. 3, c. 6, si ritiene necessaria l'acquisizione della seguente documentazione integrativa:** tutti i dati previsti dall'art. 1, c. 2, dell'All. I.8 al D.Lgs. 36/2023 (*«gli esiti delle indagini geologiche e archeologiche preliminari con particolare attenzione ai dati di archivio e bibliografici reperibili, all'esito delle ricognizioni volte all'osservazione dei terreni, alla lettura della geomorfologia del territorio, nonché, per le opere a rete, alle fotointerpretazioni»*), che **dovranno essere raccolti ed elaborati da soggetti abilitati** ai sensi dei c. 2-3 del medesimo articolo, nel rispetto di quanto previsto al punto 4 delle citate *“Linee guida approvate con D.P.C.M. 14/02/2022”* che - secondo il parere in oggetto di codesto Ministero - dovranno essere **estesi “a tutte le aree prescelte per la realizzazione dei lavori e delle opere in progetto, ivi compresi quelli complementari, di cantierizzazione, di deposito e di ripascimento;”** inoltre tale complesso quadro conoscitivo di dati archeologici *“con particolare riferimento alla registrazione delle presenze archeologiche note sulla base dei dati di archivio e bibliografici reperibili, dovrà essere aggiornato all'attuale stato delle conoscenze archeologiche e all'attuale assetto vincolistico dei territori interessati. Sulla base dello studio archeologico aggiornato e integrato saranno definite e prescritte le necessarie indagini archeologiche preventive, ferme restando quelle già prescritte*



e non ancora eseguite, con particolare riferimento agli scavi in estensione da realizzarsi nelle aree del cantiere operativo metropolitano Europa a Messina di cui alla nota MIBAC prot. n. 6933 del 05/03/2013.”

Tanto si rappresenta, attendendo Vs riscontri formali alle nostre osservazioni e richieste, per le conseguenti valutazioni e l'adozione dei provvedimenti connessi, nello spirito di leale collaborazione, ad ogni effetto di legge.

Distinti saluti,

Luciano Di Tizio
Presidente WWF Italia ETS

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Luciano Di Tizio", written over the typed name and title.